

<b>14</b>	<b>RICEZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>In data 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT)" che, all'art. 4, introduce specifica regolamentazione in merito alle DAT.</p> <p>Ogni persona maggiorenne e capace d'intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.</p> <p>A tale fine può indicare una persona di fiducia, denominata "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace d'intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte dello stesso, avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT, o con atto successivo, che è allegato alla DAT medesima. L'incarico di fiduciario può essere revocato in ogni momento da parte del disponente con le stesse modalità previste per la nomina. Le DAT possono essere redatte nella forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• atto pubblico o scrittura privata autenticata;</li> <li>• scrittura privata che può essere presentata personalmente dal disponente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, ovvero presso le strutture sanitarie preposte all'adempimento.</li> </ul>	
<b>Principali riferimenti normativi</b>	
Codice civile; L. 218/1995 e Convenzioni internazionali; DPR 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); L. 22.12.2017 N. 219 (in vigore dal 31.1.2018); artt. 418-419 L. 27.12.2017, n. 205; Circolare del Ministero Interno 8.2.2018, n. 1	
<b>Modalità di accesso al servizio</b>	
<p>Su appuntamento.</p> <p>L'Ufficiale dello Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT presentate personalmente dal disponente residente nel Comune e non può ricevere le DAT recate da disponenti non residenti</p>	
<b>Documenti richiesti</b>	
Carta di identità o passaporto in corso di validità	
<b>Tempo di erogazione</b>	
La registrazione della DAT è immediata.	
<b>Costo e modalità di pagamento</b>	
Nessun costo	
<b>Descrizione del procedimento</b>	
<p>L'Ufficiale dello Stato Civile competente è quello del Comune di residenza del disponente.</p> <p>Le condizioni per poter usufruire dell'istituto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· la maggiore età del disponente;</li> <li>· la sua capacità d'intendere e di volere;</li> <li>· l'esistenza di un fiduciario che faccia le veci del disponente o lo rappresenti con il medico e con le strutture sanitarie in funzione della futura incapacità di autodeterminarsi.</li> </ul> <p>L'Ufficiale di Stato Civile competente alla ricezione della DAT non partecipa alla redazione della disposizione né può fornire indicazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa: deve limitare la sua attività alla verifica dei presupposti della consegna e quindi ricevere la DAT.</p>	

L'Ufficiale di Stato Civile, all'atto della consegna della DAT:

- fornisce al disponente ricevuta di consegna;
- tale ricevuta viene apposta sulla copia della DAT presentata dal disponente;
- la copia della DAT, con relativa ricevuta di consegna, viene restituita al disponente.

Infine l'Ufficiale di Stato Civile registra il deposito della DAT nel registro-elenco informatizzato con criterio cronologico, ne cura la trasmissione alla Banca dati nazionale presso il Ministero della Salute. L'originale della DAT viene conservato mediante deposito in busta chiusa in un apposito locale chiuso al pubblico, in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui alla vigente disciplina in materia.

## **FAQ**

### **È possibile nominare un doppio fiduciario, uno titolare e l'altro supplente?**

La legge prevede la nomina di un solo fiduciario che dovrà essere registrato nei dati della DAT. Se il disponente avesse indicato anche un secondo fiduciario (supplente), i dati di quest'ultimo saranno comunque visibili al medico che accede alla Banca dati nazionale.

### **È possibile nominare un fiduciario residente all'Estero?**

Sì, è possibile nominare anche un fiduciario residente all'estero.

### **Tempo fa ho depositato una DAT presso il Comune ed ora ho cambiato la mia residenza: che cosa devo fare?**

Il disponente che cambia residenza in un Comune diverso da quello in cui ha depositato la DAT non deve effettuare nessun deposito al nuovo Comune a meno che non intenda modificare la DAT. Infatti la copia della DAT trasmessa alla Banca dati nazionale rimane sempre a disposizione per la consultazione da parte del medico che abbia in cura il paziente nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia in grado di autodeterminarsi.